

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI FEBBRAIO

IN PRIMO PIANO

IN VIGORE LA DISCIPLINA SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

È stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio](#), il [D.Lgs. n. 13/2024](#), attuativo della Delega fiscale e in vigore dal 22 febbraio, che oltre alle nuove norme sul concordato, prevede disposizioni in materia di accertamento tributario. Nel dettaglio, la finalità del concordato è quella di favorire la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi e l'adempimento spontaneo per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato (art. 6). Per l'applicazione del concordato, sarà l'Agenzia delle Entrate a formulare una proposta per la definizione biennale del reddito dei soggetti citati; per coloro che esercitano attività di impresa, arti o professioni e aderiscono al regime forfettario (art. 1, legge n. 190/2014), tale disciplina, per il periodo d'imposta 2024, è limitata in via sperimentale a una sola annualità (art. 7). L'Erario, entro il 1° aprile di ciascun anno, dovrà mettere a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari appositi programmi informatici sui quali inserire i dati per l'elaborazione della proposta di concordato. Tali dispositivi telematici, per gli anni 2024 e 2025, saranno rilasciati rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 giugno (art. 8). Per quanto riguarda la proposta, questa sarà elaborata in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva, attraverso processi decisionali completamente automatizzati e tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9). Con riferimento ai termini di adesione, questi coincidono con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e sono contemplati dall'art. 38 del decreto legislativo. Tra le altre novità introdotte dal provvedimento, anche quelle riguardanti i soggetti ISA: possono accedere al concordato, infatti, i contribuenti che nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta non hanno debiti tributari oppure hanno estinto quelli pari o superiori a 5.000 euro (art. 10). Preclusa l'adesione, invece, per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi

d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato; in presenza di condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall'art. 2621 del codice civile e dagli artt. 648-bis, 648-ter 1 del codice penale (art. 11). Ma anche per i forfettari che non posseggono i requisiti disposti dall'art. 10 o per il quali sussiste una delle ipotesi previste dall'art. 11, che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (art. 24). Sia per i soggetti ISA (art. 12) che per gli stessi forfettari (art. 25), l'accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi inseriti nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. A provvedere alla verifica della correttezza dei versamenti mediante i controlli automatizzati sarà l'Agenzia delle Entrate. Il D.Lgs. n. 13/2024, tra gli altri, elenca anche le disposizioni in materia di cessazione del concordato e decadenza dallo stesso, rispettivamente agli artt. 21 e 22. Ma anche le nuove regole sull'accertamento tributario (art. 1), razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio (art. 2), prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA (art. 4).



ESAMI DI STATO CDL 2024: GIÀ DISPONIBILE LA PROCEDURA PER INVIO DOMANDE

Dallo scorso 14 febbraio è disponibile sul portale dei servizi digitali "[Servizi Lavoro](#)" (applicazione "Abilitazione CDL") del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la procedura telematica per la presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato 2024 per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro. L'accesso alla procedura potrà avvenire esclusivamente tramite le credenziali SPID o Carta di Identità elettronica e l'istanza potrà essere inviata entro il 19 luglio 2024. Lo ha reso noto lo stesso Ministero, con una [nota](#) pubblicata sul proprio sito, contenente le indicazioni per lo svolgimento dell'esame, a seguito della pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 10 del 2 febbraio scorso del [decreto direttoriale n. 2 del 24 gennaio 2024](#). Nel provvedimento si definiscono requisiti di partecipazione, contenuti e modalità di svolgimento delle prove d'esame (due scritte e una orale) e sistema di valutazione dei candidati. La prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale si svolgerà il 9 settembre 2024; mentre la prova teorico-pratica in diritto tributario si svolgerà il 10 settembre 2024. L'esame orale, invece, verterà su diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio; elementi di diritto privato, pubblico e penale; ordinamento professionale e deontologia. Le prove – si legge nella nota – avranno luogo presso le Direzioni interregionali del lavoro di Milano, Roma e Napoli, nonché presso le sedi degli Ispettorati d'area metropolitana e gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio-Calabria, Torino e Trieste e Venezia, nonché presso la Regione Sicilia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

- ❖ [Il Decreto Energia è legge](#)
- ❖ [Convertito in legge il Decreto Milleproroghe](#)
- ❖ [Pubblicata la legge di conversione del Decreto Superbonus](#)



ARTIGIANI E COMMERCianti: COSÌ LA CONTRIBUZIONE NEL 2024

Dall'**Inps** i valori aggiornati degli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2024 e dei massimali e minimali di reddito, determinati sulla base della variazione dell'indice Istat. Con la [circolare n. 33/2024 del 7 febbraio scorso](#), l'Istituto precisa che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti sono pari, per il 2024, al 24%, misura già raggiunta nel 2018 per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni. Per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, la misura è pari al 23,70%, aliquota che, per gli stessi, continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%. Nel 2024 continuano, inoltre, ad applicarsi "le disposizioni ai sensi dell'art. 59, comma 15, della L. n. 449/97, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti di attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni autonome dell'Istituto". A decorrere dal 1° gennaio 2022 - si legge sul documento di prassi - ai sensi della legge di Bilancio 2021 (L. n.178/2020), gli iscritti alla Gestione degli esercenti di attività commerciale sono tenuti al versamento di un'aliquota aggiuntiva pari allo 0,48% di cui: lo 0,46% è destinato al pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale; e lo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti di attività commerciali. È dovuto inoltre, ai sensi dell'art. 49 della L. n.488/99 e successive modificazioni, "un contributo per le prestazioni di maternità stabilito per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti nella misura dello 0,62 euro mensili". L'Istituto specifica poi che "il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo IVS, aggiornato al tasso Istat 2023 del 5,4%, è pari a 18.415,00 euro". In relazione alla contribuzione eccedente il minimale, "il contributo per l'anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa per la quota eccedente il predetto minimale di 18.415,00 euro e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari a 55.008,00 euro, mentre per i redditi superiori resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale disposto dall'art. 3-ter del D.L. n. 384/92, convertito con modificazioni, dalla L. n. 438/92".

Il massimale di reddito per quest'anno entro il quale sono dovuti i contributi IVS, invece, "è pari a 91.680,00 euro per gli iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data, mentre per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 119.650,00 euro e non è frazionabile in ragione mensile". L'Istituto ha fornito poi le istruzioni per il versamento della contribuzione per i lavoratori che applicano il regime agevolato ai sensi della L. n. 190/2014. Indicati, infine, i termini e le modalità di versamento.

- ❖ [Marittimi: così la base di calcolo per eventi di malattia 2023](#)
- ❖ [Contributi volontari: ecco le aliquote 2024](#)
- ❖ [Pensioni: le nuove aliquote IRPEF si applicheranno da marzo](#)
- ❖ [APE sociale 2024: ecco le istruzioni Inps](#)
- ❖ [Naspi e DIS-COLL precluse ai soggetti con meno di sedici anni](#)
- ❖ ["INPS per tutti": online il canale WhatsApp dell'istituto](#)
- ❖ [AUU: dall'Inps l'Assistente virtuale che utilizza l'IA generativa](#)
- ❖ [Bonus genitori separati: domande entro il 31 marzo](#)
- ❖ [EASY INPS: rilasciata la funzionalità "Note di Rettifica"](#)
- ❖ [CIGS in deroga del Decreto Lavoro: così il recupero delle somme anticipate](#)
- ❖ [Ticket licenziamento: aggiornato il massimale Naspi](#)
- ❖ [Una tantum part-time ciclico: come presentare il riesame](#)
- ❖ [Quota 103: le istruzioni Inps](#)
- ❖ [Malattia lavoratori marittimi. Temporanea disponibilità del servizio web "Comunicazione dei flussi retributivi"](#)
- ❖ [Lavori usuranti: le domande entro il 1° maggio](#)
- ❖ [Naspi e DIS-COLL: nuova procedura di presentazione della domanda](#)
- ❖ [Quota 103 e opzione donna: implementate le funzioni telematiche per la domanda](#)
- ❖ [Assegno Unico: importi e soglie ISEE per il 2024](#)
- ❖ [Aliquote contributive per le aziende agricole che assumono lavoratori occasionali](#)
- ❖ [Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2024](#)
- ❖ [Pescatori autonomi: aliquota contributiva per il 2024](#)
- ❖ [Assegno di inclusione: come verificare lo stato della domanda](#)



MALATTIA LUNGA: ECCO QUANDO È OBBLIGATORIA LA VISITA MEDICA AL RIENTRO

Solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria a seguito di un'assenza superiore ai 60 giorni per motivi di salute (art. 41, comma 2, lettera *e-ter* D.Lgs. n.81/08) devono essere sottoposti alla visita medica prima del rientro in servizio al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione. Lo chiarisce il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** [nella risposta a interpello n. 1 /2024 del 6 febbraio scorso](#) in cui viene esaminato il quesito posto da parte di un Ateneo italiano che chiede alla Commissione per gli interPELLI in materia di malattia e sicurezza di chiarire "se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di malattia". Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel formulare la risposta, ha ricordato il citato art. 41 del Testo unico in materia di salute e sicurezza che al comma 1 prevede che "la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi". Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera *e-ter*) prevede l'obbligo di effettuare una visita medica "precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". A pronunciarsi in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera *e-ter*), anche la Cassazione con la pronuncia n. 7566 del 2020 richiamata dalla Commissione. Secondo gli Ermellini, "la norma va letta nel senso che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica".



SOPPRESSIONE AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024 del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023](#), l'**Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro** è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024. Le funzioni di Anpal sono attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

❖ *[Anpal: online il nuovo cruscotto delle Politiche Attive del Lavoro](#)*

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ISI 2023, APERTURA PROCEDURA DAL 15.04

Dal prossimo 15 aprile e fino alle ore 18:00 del 30 maggio si potranno compilare e registrare le domande per il bando Isi 2023 all'interno della procedura informatica dedicata. Lo comunica l'**Inail** con una [nota](#) pubblicata sul proprio portale. Aggiornato anche il calendario delle scadenze: il 16 maggio saranno, infatti, pubblicate le regole tecniche e il 30 maggio la tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico. Sempre il 30 maggio verrà comunicata la data di pubblicazione degli elenchi cronologici e, per le imprese non rientranti negli elenchi NCD (no click-day), le date di apertura e chiusura dello sportello informatico. Previsto, infine, a giugno il periodo di *download* del token da utilizzare nella fase di invio della domanda (click-day). Le informazioni sulle imprese destinatarie dei finanziamenti, i progetti finanziabili e le risorse economiche stanziare per il bando 2023, così come il prospetto delle scadenze, sono contenute nell'**avviso** pubblicato sul sito Inail.

❖ *Malattie professionali: aggiornate le tabelle per industria e agricoltura*

RINVIATA L'ENTRATA IN VIGORE DELLE REGOLE SU GESTIONE E-MAIL DIPENDENTI

Differita dal **Garante Privacy** l'entrata in vigore delle linee guida del documento di indirizzo relativo alla conservazione dei metadati delle e-mail dei dipendenti, emanato con il [provvedimento del 6 febbraio scorso](#). Contestualmente, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica con datori di lavoro, pubblici e privati, sulla congruità del termine di conservazione degli stessi metadati degli account dei servizi di posta elettronica dei lavoratori. È quanto si legge in un [avviso](#) pubblicato dallo stesso Garante sul proprio sito il 27 febbraio, nel quale si specifica che sia i datori di lavoro che gli esperti della disciplina di protezione dei dati e tutti i soggetti interessati avranno a disposizione 30 giorni, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, per inviare all'Autorità le proprie osservazioni, i commenti, le informazioni, le proposte e tutti gli elementi ritenuti utili, tramite posta ordinaria o alle caselle protocollo@gpdp.it oppure protocollo@pec.gpdp.it. Nel dettaglio, il documento di indirizzo "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati", indicava in 7 giorni, estensibili di 48 ore per comprovate esigenze, il periodo massimo di conservazione dei metadati degli account dei servizi di posta elettronica dei lavoratori (giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto, dimensione dell'e-mail). Come specificato nella nota, proprio per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti ricevute, il Garante ha disposto il rinvio dell'efficacia dello stesso documento, promuovendo una consultazione pubblica su forme e modalità di utilizzo che renderebbero necessaria una conservazione dei metadati superiore a quella ipotizzata nelle linee programmatiche.

❖ *Nuove tutele in arrivo per le e-mail dei dipendenti*



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

AL VIA LE ISCRIZIONI ALL'ALBO CERTIFICATORI PER LA R&S

Attiva dal 21 febbraio scorso, sul sito del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, la [piattaforma](#) per l'invio delle domande di iscrizione all'Albo dei certificatori dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design. È stato infatti pubblicato sul sito del MIMIT il [decreto direttoriale 21 febbraio 2024](#), attuativo del DPCM 15 settembre 2023 recante la disciplina per la certificazione delle attività R&S. Come riportato anche in una [nota](#) del Dicastero, possono iscriversi all'Albo dei certificatori persone fisiche, imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, università statali e non statali legalmente riconosciute ed enti di ricerca in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, del citato DPCM. Ma anche i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione e i poli europei dell'innovazione digitale selezionati a valle delle *call* ristrette della Commissione europea. Entro 90 giorni dall'invio della domanda di iscrizione, il Ministero verificherà la sussistenza dei requisiti e nei successivi 15 giorni provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all'Albo. Dal 1° gennaio 2025, invece, le istanze potranno essere trasmesse dal 1° gennaio fino al 31 marzo nonché dal 1° luglio fino al 30 settembre di ciascun anno. Il decreto direttoriale, inoltre, disciplina le modalità telematiche con cui le imprese interessate a ottenere la certificazione devono inoltrare le relative richieste al MIMIT. A tal proposito, occorre accedere alla procedura informatica disponibile sul sito del Dicastero tramite SPID o CIE, compilare la domanda e la scheda progetto e selezionare il soggetto certificatore tra quelli iscritti all'Albo. Entro 15 giorni dal rilascio all'impresa, il certificatore dovrà trasmettere la certificazione al Ministero tramite procedura informatica, dandone notizia all'azienda.



RIFORMA IRPEF: ECCO LE ISTRUZIONI DELLE ENTRATE

Rilasciate dall'**Agenzia delle Entrate** le istruzioni operative ai propri Uffici, alla luce della revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) operata dagli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 216/2023 che attuano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della Delega fiscale. Nella [circolare n. 2/E del 6 febbraio scorso](#), l'Erario ha proposto uno schema per il calcolo dell'IRPEF sulla base delle regole vigenti per il periodo d'imposta 2024, vista la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive IRPEF disposta dal provvedimento legislativo: 23% per i redditi fino a 28.000 euro; 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43% per i redditi che superano i 50.000 euro. Secondo quanto riportato nel [comunicato stampa diffuso lo scorso 6 gennaio](#), i Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell'IRPEF. A corredo del documento di prassi, presente anche una tabella utile per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, poiché il decreto legislativo ha previsto, sempre per il 2024, l'aumento a 1.955 euro della detrazione contemplata dall'art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR. Invece, con riferimento al trattamento integrativo riconosciuto ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore ai 15.000 euro (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023), l'Agenzia ha ricordato che il citato trattamento può essere concesso quando l'imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, risulti "di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno". Previsione che mira a "neutralizzare l'incremento dell'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, introdotto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 216/2023, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti i quali, in base alla disciplina a regime, ne sono invece destinatari". Uno dei requisiti per l'attribuzione del trattamento integrativo - si legge ancora nella circolare - è la capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per gli stessi redditi. Con riferimento, invece, alla riduzione di 260 euro della detrazione dell'imposta lorda,

spettante per il 2024 e in relazione ad alcuni oneri sostenuti da contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a 50.000 euro (art. 2, D.Lgs. n. 216/2023), l'Agenzia ha precisato che la stessa riduzione deve essere operata sull'importo della detrazione come determinato ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, del TUIR, il quale dispone che la "detrazione di cui al presente articolo spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro". Proprio in merito a quest'ultimo caso, l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato che la decurtazione va applicata alla detrazione dall'imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del citato art. 15, comma 3-bis, del TUIR. Il documento di prassi, infine, passa in rassegna le disposizioni del decreto legislativo relative all'adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF (art. 3) e all'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE) contemplata dall'art. 5.

- ❖ [Approvazione 175 modelli per comunicare dati rilevanti ai fini ISA per il 2023](#)
- ❖ [Approvazione specifiche tecniche e controlli per trasmettere dati rilevanti ai fini Isa per il 2023](#)
- ❖ [Approvazione modello dichiarazione "Redditi 2024-SP"](#)
- ❖ [Approvazione modello dichiarazione "IRAP 2024"](#)
- ❖ [Enti sportivi dilettantistici esenti da imposta registro con modifiche allo statuto entro il 30.06](#)
- ❖ [Precompilata Iva 2024: online il servizio per visualizzare il modello](#)
- ❖ [Erogazioni liberali: disponibile il codice tributo](#)
- ❖ [Lotta all'evasione fiscale: nel 2023 recuperati 24,7 miliardi di euro](#)
- ❖ [Pubblicato il modello 770/2024](#)
- ❖ [Cripto-attività istituiti i codici tributo per l'imposta sostitutiva](#)
- ❖ [Iva e imposta di registro: le novità commentate dall'Agenzia](#)
- ❖ [Bonus edilizi 2023 comunicazioni entro il 4 aprile](#)
- ❖ [Credito d'imposta per acquisto imballaggi riciclati: pronto il codice tributo](#)



DEFINIZIONE AGEVOLATA: PRIME TRE RATE ENTRO IL 15.03

Slitta al prossimo 15 marzo il termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della "Rottamazione-quater". Con una [nota pubblicata sul proprio sito web](#) l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** specifica che, secondo quanto stabilito dalla legge di conversione del D.L. n. 215/2023, approvata definitivamente dal Parlamento il 21 febbraio 2024 e pubblicata in GU, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo. Entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024. Prorogate, inoltre, al prossimo 15 marzo anche le scadenze per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Nello specifico, vengono posticipati i termini delle prime due rate, stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024 dalla Legge n. 100/2023. Grazie ai 5 giorni di tolleranza previsti dalle Entrate-Riscossione, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024. Per effettuare i versamenti è necessario utilizzare i moduli allegati alla [Comunicazione delle somme dovute](#), disponibili anche sul sito in area riservata. Le informazioni sulle modalità di pagamento sono consultabili sulla [pagina dedicata](#).



SÌ AL FORFETTARIO CON RESIDENZA ITALIANA E ATTIVITÀ AUTONOMA PER EX DATORE ESTERO

Può accedere al regime forfettario (art. 1, co. 54-89, della legge n. 189/2014) la persona fisica residente in uno Stato membro dell'UE che, a seguito della chiusura di un rapporto di lavoro dipendente con il datore estero entro il 31 dicembre 2023, trasferisce la residenza fiscale in Italia nel 2024 e inizia un'attività di lavoro autonomo con lo stesso datore. Così l'**Agenzia delle Entrate**, nella [risposta a interpello n. 50 del 22 febbraio scorso](#), nella quale ha evidenziato che in questo caso specifico non trovano applicazione le cause di esclusione dal regime per il periodo d'imposta 2024, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 57, lettere d-bis e d-ter, della legge n. 190/2014. L'Erario, in particolare, ha risposto al quesito di un Istante relativo alle citate "cause ostative" chiarendo che possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso (o erano intercorsi) rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. Si tratta di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi datori. Restano esclusi, invece, coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio di arti o professioni. Nel documento si precisa che "la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero con il quale è intercorso, sempre all'estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, escluderebbe la sussistenza di una sua artificiosa trasformazione in attività di lavoro autonomo, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi da lavoro dipendente percepiti all'estero". L'Agenzia, poi, ha rimarcato che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR), eccedenti l'importo di 30.000 euro e che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. A tal proposito, nel ricordare quanto illustrato nella circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, l'Amministrazione finanziaria ha ribadito che l'accesso al regime forfettario è possibile solo nel caso in cui "il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell'anno precedente".

- ❖ Risparmio amministrato: no a scomputo acconto per eccedenza imposta senza attività di custodia
- ❖ La rottamazione- quater produce la "sospensione" dei ruoli oggetto di definizione
- ❖ Riallineamento fiscale: il ravvedimento operoso non può essere utilizzato per modificare scelte
- ❖ Deducibilità contributi per prima occupazione e periodo di lavoro all'estero
- ❖ Art Bonus precluso se si sostiene indirettamente la fondazione culturale
- ❖ Spese sanitarie pagate da un Fondo detraibili in base al principio di "cassa"
- ❖ Super ACE: quando si applica l'agevolazione prevista dal "Sostegni Bis"
- ❖ Raggruppamenti temporanei fra professionisti: chiarimenti in tema di fatturazione



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di gennaio** che è pari a **119,30**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di gennaio** è di **0,377313%**.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari